



**PROVINCIA
DI PARMA**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Articolo 1 commi da 816 a 847, Legge 27 dicembre 2019 n. 160**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. del

modificato con delibera del Consiglio Provinciale n. del

CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 – Oggetto del canone.....	5
Articolo 3 – Competenze	6
Articolo 4 – Soggetti	6
Articolo 5 - Unicità del canone.....	6
Articolo 6 - Riscossione del canone	7
Articolo 7 – Accertamento	7
Articolo 8 - Occupazioni abusive.....	7
Articolo 9 – Sanzioni e indennità	8
Articolo 10 - Esenzioni dal pagamento del canone.....	8
Articolo 11 - Riduzioni del canone	10
Articolo 12 - Aggiornamento del canone.....	10
Articolo 13 - Contenzioso	11
Articolo 14 - Disposizioni transitorie	11
Articolo 15 - Disposizioni finali ed entrata in vigore	11
CAPO SECONDO – PROCEDURE PER IL RILASCIO DI OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	12
Articolo 16 - Concessioni – Autorizzazioni – Nulla Osta.....	12
Articolo 17 - Occupazioni permanenti	12
Articolo 18 - Occupazioni permanenti del suolo e soprasuolo con condutture e cavi da parte di esercenti di pubblici servizi. Denuncia numero utenze per aziende di erogazione di pubblici servizi	16
Articolo 19 - Occupazioni temporanee.....	16
Articolo 20 - Occupazioni d'urgenza.....	17
Articolo 21 - Istanza	18
Articolo 22 – Istruttoria e Rilascio	18
Articolo 23 – Diniego.....	19
Articolo 24 - Cauzione - Depositi cauzionali	19
Articolo 25 - Obblighi del Concessionario	20
Articolo 26 - Convenzioni con Società/Enti erogatori pubblici servizi	20
Articolo 27 - Revoca, rinuncia e modifica della concessione/autorizzazione	20
Articolo 28 - Decadenza della concessione o autorizzazione.....	21
Articolo 29 – Subentro o voltura.....	22
Articolo 30 - Inizio e fine lavori	22
Articolo 31 – Controlli.....	23
Articolo 32 - Rateizzazione	23
Articolo 33 – Rimborsi.....	23

Articolo 34 – Spese di Istruttoria e sopralluogo.....	23
CAPO TERZO – OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	24
Art. 35 – Oggetto	24
Articolo 36 - Definizione dei mezzi pubblicitari	24
Art. 37 - Caratteristiche generali, dimensioni e prescrizioni dei cartelli e dei mezzi pubblicitari.....	26
Art. 38 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari luminosi.....	27
Art. 39 - Ubicazione della segnaletica pubblicitaria lungo le strade e le fasce di pertinenza.....	28
Art. 40 - Distanze dagli accessi carrai.....	29
Art. 41 - Divieti	29
Art. 42 - Vincoli di beni culturali e paesaggistici	31
Art. 43 - Insegne di esercizio – Totem- Bandiere	31
Art. 44 - Preinsegne.....	32
Art. 45 - Stazioni di rifornimento di carburante	33
Art. 46 - Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi.	33
Art. 47 -Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili	33
Art. 48 - Segnali turistici e di territorio	34
Art. 49 - Pubblicità temporanea	36
Art. 50 - Autorizzazioni - Nulla Osta	36
Art.51 - Modalità di presentazione domanda per il rilascio di autorizzazione, nullaosta, rinnovo, cambio immagine	37
Art. 52 - Spese di istruttoria e sopralluogo	38
Art. 53 - Tempi dei procedimenti amministrativi di rilascio dei provvedimenti	39
Art. 54 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	39
Art. 55 - Targhetta di identificazione	40
Art. 56 - Revoca, decadenza o rinuncia dell'autorizzazione.....	40
Art. 57 – Diniego.....	41
Art. 58 – Determinazione e pagamento del canone	41
Art. 59 – Rimborsi.....	42

CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'Articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'Articolo 1 co.821 della Legge 27 dicembre 2019 n.160, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato Canone istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.

Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, su beni appartenenti al demanio stradale o in vista ad esso e si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti per i quali la Provincia abbia competenza per legge o in virtù di accordi con la Regione o altri Enti.

Il regolamento disciplina:

- a) le procedure per il rilascio, revoca, decadenza delle concessioni/autorizzazioni/nullaosta per l'occupazione di suolo pubblico e per l'installazione degli impianti pubblicitari di cui D.Lgs 285/1992 Nuovo Codice della Strada e D.P.R n. 495/92 Regolamento di esecuzione del C.d.S.
- b) le esenzioni o riduzioni ulteriori del canone rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- c) le sanzioni amministrative pecuniarie delle occupazioni di suolo pubblico e degli impianti pubblicitari realizzati abusivamente o in difformità;
- d) I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone, la misura delle tariffe, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione del canone;

La disciplina di dettaglio relativa alle occupazioni del suolo pubblico è contenuta nel Capo II del presente Regolamento.

La disciplina di dettaglio relativa all'installazione di impianti e messaggi pubblicitari è contenuta nel Capo III del presente Regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e settori, sulla contabilità, e ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a. **CONCESSIONE:** provvedimento amministrativo con il quale è permesso l'uso della strada mediante occupazione del suolo o sottosuolo stradale (a titolo esemplificativo: per-correnze, attraversamenti, posa di infrastrutture e impianti tecnologici, condutture idriche, acquedotti, linee elettriche e di telecomunicazioni sia aeree che in cavo sotterraneo, gasdotti, serbatoi di combustibile, etc.)
- b. **AUTORIZZAZIONE:** provvedimento amministrativo mediante il quale è permessa l'apertura sulla strada pubblica di diramazioni ed accessi, e l'installazione o la messa in esercizio

di impianti od opere temporanee sulle pertinenze stradali (a titolo esemplificativo: accessi carrai, diramazioni, recinzioni, occupazioni da cantiere, etc.), oltre che la collocazione di cartelli e altri mezzi e impianti pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse;

c. **NULLA-OSTA**: provvedimento istruttorio interprocedimentale propedeutico al rilascio dell'autorizzazione e della concessione di competenza comunale, quando si opera su tratti di strade provinciali siti all'interno di centri abitati aventi popolazione inferiore ai 10.000 (diecimila) abitanti, come deliberato dai Comuni ai sensi dell'art 4 del D.lgs 285/92.

Sono parte integrante del presente regolamento gli allegati:

- **A**: Classificazione delle strade provinciali ai fini della determinazione del canone per le concessioni e del canone di pubblicità;
- **B**: Criteri per la determinazione del canone di concessione: tariffe e coefficienti di calcolo per le occupazioni;
- **C**: Criteri per la determinazione del canone per impianti pubblicitari.

Articolo 2 – Oggetto del canone

Sono soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo:

- di strade provinciali e loro pertinenze, di tratti di strada facenti parte di reliquati, ad eccezione dei tratti di strada provinciale situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'articolo 4, comma 7, del codice della strada di cui al D.lgs. n. 285/1992.

- di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia;

Sono parimenti soggette al canone le **occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo**, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Il canone si applica anche alle occupazioni preesistenti al passaggio delle aree al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, a far data dal passaggio stesso.

È soggetta al canone anche l'**occupazione di aree e spazi per la diffusione di messaggi pubblicitari** di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari posti lungo le strade provinciali o in vista di esse.

È soggetta al canone anche la **concessione d'uso temporaneo di superfici del demanio stradale** ubicate oltre la carreggiata stradale, comprese all'interno della fascia di rispetto stradale e tenute a disposizione dalla Provincia per eventuali futuri utilizzi a fini viabilistici.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, le autorizzazioni e i nulla osta sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

Per i **centri abitati** fino a 10.000 abitanti, l'occupazione di tratti di strade di proprietà della Provincia che li attraversano, determina l'obbligo per l'occupante di rimettere il canone alla Provincia quale ente proprietario della strada anche per l'installazione di un impianto/mezzo pubblicitario.

Per le modalità di calcolo del canone e i termini di pagamento si rimanda a quanto più dettagliatamente specificato nel Capo II e nel Capo III del presente Regolamento, nonché negli allegati a questo.

Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici provinciali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità,

intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

L'avvenuto pagamento del canone non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i provvedimenti concessori o autorizzativi, relativi all'occupazione o effettuazione della pubblicità.

Articolo 3 – Competenze

Le concessioni e le autorizzazioni su Strade Provinciali sono competenza della Provincia quale Ente proprietario della strada.

Le richieste di concessione o autorizzazione ricadenti all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti dovranno essere inoltrate direttamente al Comune che provvederà ad espletare ogni adempimento, compresa la riscossione del canone.

Le autorizzazioni e le concessioni ricadenti in centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti sono di competenza dei Comuni, previo nullaosta della Provincia quale ente proprietario della strada. In tal caso l'istante è tenuto a inoltrare la richiesta di concessione / autorizzazione al Comune competente, il quale inoltrerà la richiesta di nulla osta alla Provincia.

Articolo 4 – Soggetti

Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione, autorizzazione o nullaosta, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione di fatto, anche in maniera abusiva.

Per l'occupazione abusiva finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

In caso di contitolarità, obbligato principale al pagamento del canone è il primo intestatario del provvedimento di concessione, autorizzazione o nullaosta.

Il pagamento del canone relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.

In caso di affitto, locazione, comodato d'azienda, l'affittuario subentra al proprietario dell'azienda o dell'immobile nella concessione/autorizzazione, previa presentazione di richiesta di voltura. Tuttavia il proprietario resta solidalmente obbligato al pagamento del relativo canone (con diritto di regresso nei confronti dell'affittuario) in considerazione del carattere derivato del subentro rilasciato all'affittuario.

In caso di reiterata morosità dell'affittuario, e comunque prima di attivare la procedura di riscossione coattiva, la Provincia deve informare il proprietario con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

Articolo 5 - Unicità del canone

Il divieto di applicare per la medesima occupazione sia la componente collegata all'occupazione sia quella collegata alla diffusione di messaggi pubblicitari va riferito al medesimo soggetto attivo.

L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della legge n. 160/2019 di spettanza della Provincia esclude

l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune.

Articolo 6 - Riscossione del canone

Gli importi dovuti devono essere pagati utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA).

Articolo 7 – Accertamento

La Provincia, tramite il responsabile preposto all'unità organizzativa competente in relazione al canone, provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata e al recupero dei canoni non versati alle scadenze mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del canone.

L'atto di cui al comma precedente acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica.

Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulti inferiore a euro 20,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.

Articolo 8 - Occupazioni abusive

Sono considerate abusive tutte le forme di occupazione o pubblicità effettuate senza la prescritta concessione o autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dal provvedimento concessorio o autorizzatorio per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione e ubicazione o altro.

Sono abusive altresì, le occupazioni/autorizzazioni i cui provvedimenti sono revocati, sospesi, dichiarati decaduti, scaduti e non rinnovati o per i quali sia stata comunicata la rinuncia.

Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata o non cessata o non rimossa entro il termine prescritto nel provvedimento.

Per le occupazioni abusive permanenti, realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e/o ancorate stabilmente al suolo, nel caso in cui non sia possibile accertare la data di inizio dell'occupazione, si darà decorrenza, salvo prova contraria, dal 1° gennaio dell'annualità arretrata, e da tale data si richiederà il pagamento del canone non corrisposto dal titolare dell'occupazione di fatto.

Per le occupazioni abusive temporanee si darà decorrenza dell'inizio delle stesse dal trentesimo giorno antecedente la data di accertamento. E' fatta salva prova contraria.

La contestazione della occupazione abusiva comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione abusiva.

Articolo 9 – Sanzioni e indennità

Alle occupazioni e alle installazioni di impianti pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento si applicano sia le indennità che le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada all'articolo 20, commi 4 e 5, e all'articolo 23, sia quelle previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019.

Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente è previsto il pagamento di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

La Provincia procederà alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, dove si intima al trasgressore la cessazione dell'illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione saranno a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30% del canone, con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00.

Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento protratto oltre il sessantesimo giorno successivo alla data stabilita per il versamento.

Nel caso in cui il pagamento del canone venga effettuato fra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno successivo alla data stabilita per il versamento, si applica la sanzione di importo pari al 20% del canone, con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00.

Nel caso in cui il pagamento del canone venga effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla data stabilita per il versamento, si applica la sanzione di importo pari al 10% del canone, con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00.

In caso di omesso pagamento, da effettuarsi secondo le procedure prescritte dalla legge, da parte di enti erogatori di pubblici servizi, sarà messo a ruolo l'importo pagato l'anno precedente maggiorato del 10%.

Qualora l'ente erogatore di pubblico servizio abbia iniziato la propria attività nel territorio provinciale di Parma e non abbia provveduto a denunciare il bacino d'utenza, né a pagare il canone relativo, sarà messo a ruolo l'importo minimo previsto dalla norma al quale sarà applicata la sanzione del 10%.

Il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore a detto limite.

Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

Articolo 10 - Esenzioni dal pagamento del canone

Sono esenti dal canone, ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), f) e r) del comma 833 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- d) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- e) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- f) le occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a ore quattro;
- g) occupazioni effettuate da vetture adibite al trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- h) occupazioni effettuate con balconi, verande, e simili con carattere stabile a condizione che siano regolarmente autorizzati mediante titolo edilizio rilasciato dal Comune di appartenenza e non destinati a esercizio di attività commerciali aperte al pubblico;
- i) accessi pedonali ferma restando la necessità di acquisire il provvedimento concessorio;
- j) occupazioni configurate come accessi stradali di civile abitazione.
- k) occupazioni configurate come accessi stradali di uso agricolo.
- l) le occupazioni che, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- m) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- n) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- o) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- p) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono,
- q) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

- r) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- s) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- t) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica" della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantesche con capienza inferiore a tremila posti;
- u) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitati che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Articolo 11 - Riduzioni del canone

Salvo quanto disciplinato nei rispettivi articoli del presente Regolamento, il canone è ridotto nella misura del 50% per le seguenti finalità:

- a) per le occupazioni relative a manifestazioni riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione di cui al precedente art. 10;
- b) per le occupazioni relative a manifestazioni o iniziative a carattere politico, sindacale, religioso, assistenziale, celebrativo, o per la promozione del territorio, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali e qualora la manifestazione sia effettuata per fini non economici e senza scopo di lucro;
- c) per le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, filantropiche e religiose, di beneficenza, festeggiamenti patriottici da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriale e qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici e senza scopo di lucro;
- d) per le diffusioni di messaggi pubblicitari relativi all'attività edilizia posizionati su ponteggi di cantiere;
- e) per le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – Onlus, a condizioni che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle Onlus istituita presso il Ministero delle Finanze, purché la natura dell'evento sia attinente allo scopo sociale dell'ente, così come risulta dallo statuto.

Articolo 12 - Aggiornamento del canone

Il canone potrà essere modificato con Decreto del Presidente da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Il canone è soggetto alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie, operai ed impiegati (FOI) rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 13 - Contenzioso

Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione, autorizzazione o nullatosta, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 14 - Disposizioni transitorie

Per quanto concerne le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed effettuate sulla base di un titolo valido, in conformità alle prescrizioni ivi indicate e per le quali sia stato assolto ogni adempimento sia di natura procedimentale sia di natura fiscale, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni sulla cui base è stato rilasciato il provvedimento amministrativo.

Viceversa, si applica la disciplina cui al presente Regolamento, per tutte le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente atto e prive della necessaria concessione/autorizzazione.

Articolo 15 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con atto del Consiglio Provinciale n.16/2021 del 29/04/2021;

È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Provincia in contrasto o incompatibile con quelle del presente regolamento.

Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPO SECONDO – PROCEDURE PER IL RILASCIO DI OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 16 - Concessioni – Autorizzazioni – Nulla Osta

Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile e indisponibile della Provincia sono soggette a concessione, autorizzazione o nullaosta.

Deve inoltrare domanda alla Provincia chiunque voglia stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni alle strade provinciali, ai fondi e fabbricati laterali, attraversare o percorrere le strade con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, occupare aree e spazi di pertinenza stradale o soggetti a servitù di pubblico passaggio con depositi di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere, o comunque eseguire opere stabili o provvisorie che interessino in modo diretto od indiretto le strade provinciali e le loro pertinenze, nonché le aree private gravate di servitù di pubblico passaggio.

Le autorizzazioni concessioni, nullaosta si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi e fatte salve le competenze di altri Enti od Uffici, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà della Provincia di revocare, per giusti motivi, o di modificare quanto concesso oppure imporre nuove condizioni.

Articolo 17 - Occupazioni permanenti

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, aventi durata uguale o superiore ad un anno.

La durata delle concessioni e delle autorizzazioni permanenti verrà stabilita di volta in volta a seconda della natura delle medesime e in relazione alla richiesta del concessionario.

Per le concessioni non può, tuttavia, essere superato il limite di ventinove anni.

La durata dell'occupazione del suolo per l'impianto di servizi pubblici è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi, come previsto dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano.

La tariffa annua del canone per le occupazioni permanenti del suolo e relativi spazi sovrastanti e sottostanti è determinata in base:

- a. alla categoria di appartenenza della strada, come da ALLEGATO A del presente Regolamento,
- b. ai coefficienti moltiplicatori per specifiche attività e per tipo di occupazione, secondo i criteri di cui all'ALLEGATO B del presente Regolamento.

L'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base per la misura dell'occupazione determinata in mq (metri quadrati) e per i coefficienti moltiplicatori.

Le frazioni di metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.

Le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare sono escluse dal canone.

Ai fini della determinazione del canone, le frazioni di un anno sono computate per intero.

Le occupazioni necessarie alla realizzazione di opere pubbliche o per servizi di pubblica utilità effettuate direttamente dai Comuni non sono soggette ad alcun canone.

Per l'occupazione relativa agli accessi e passi carrai il concessionario può optare per il versamento in unica soluzione del canone fin dal momento del rilascio dell'autorizzazione mediante versamento di una somma pari a venti annualità, come previsto dall'art. 824 della Legge n. 160/2019;

Nel caso lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone viene computata separatamente per ciascuna tipologia.

1) Particolari tipologie di occupazioni permanenti

a. Accessi - passi carrabili.

Ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. si definiscono "accessi":

1. le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
2. le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

Senza la preventiva autorizzazione della Provincia quale ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato, trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi

Le caratteristiche tecniche, geometriche e funzionali da rispettare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni verranno definite in sede di rilascio dell'atto autorizzativo.

La Provincia può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni o in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.

È comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.

Gli accessi possono essere autorizzati con i seguenti limiti:

Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia.

La Provincia può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti.

Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.

Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dalla Provincia e ad operare sotto la sorveglianza della stessa.

Per la realizzazione di passi carrabili (accessi nelle strade urbane) debbono essere osservate le condizioni previste dall'art. 46 del Reg. C.d.S.; fra queste, si ricorda in particolare che il passo carrabile deve essere distante almeno 12 m dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima.

Ai fini del calcolo del canone di occupazione la misura dell'accesso o passo carrabile è espressa in metri quadrati (mq), ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata tra i sostegni del varco che consente l'accesso all'area - o comunque, in assenza di questi, misurata sulla luce netta dell'apertura sul fronte stradale - per la profondità convenzionale di un metro lineare, indipendentemente dalla reale profondità dell'area pubblica modificata;

Non rientrano nel calcolo del "passo carrabile" le aree quali raccordi rettilinei o curvinati atte ad agevolare l'immissione dalla proprietà alla strada.

Fuori dai centri abitati, per ottenere l'uso esclusivo dello spazio antistante l'accesso sottraendolo all'uso pubblico è necessario che l'istante:

1. Specifichi nell'istanza di autorizzazione all'accesso, come previsto dall'art.46, comma 3 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., la richiesta di occupazione permanente del suolo pubblico antistante, che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli;
2. Corrisponda alla Provincia quale ente proprietario della strada, al rilascio dell'autorizzazione/concessione, una quota forfettaria per l'occupazione, la cui entità è stabilita nell'allegato B) del presente Regolamento
3. Affigga il segnale di "passo carrabile", riportante gli estremi dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 120, comma 3, lettera e), fig. II.78 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.

b. Distributori di carburanti

Gli impianti di distribuzione carburanti, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare la carreggiata stradale.

Nelle fasce di rispetto della viabilità possono essere installati esclusivamente gli impianti e le pertinenze necessarie all'erogazione dei carburanti ed i relativi manufatti, comprese le pensiline. Sono consentiti anche la realizzazione del ricovero per il gestore con annessi servizi, nonché gli impianti per il lavaggio degli autoveicoli (impianti scoperti, impianti coperti, ma aperti almeno su due lati, piazzole self service e relative attrezzature tecnologiche di competenza), che comunque non potranno essere collocati ad una distanza inferiore a m 10 (dieci) dalla carreggiata stradale.

Per quanto riguarda gli accessi, devono rispondere ai requisiti previsti per i passi carrabili, di cui all'articolo 46 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

La separazione fisica tra area di impianto e carreggiata stradale, priva di marciapiede, deve essere realizzata mediante la costruzione di un'aiuola spartitraffico-.

Lungo le strade di categoria "F" la lunghezza del fronte degli impianti distributori di carburanti deve essere di m. 60, dei quali m. 30 da destinare a spartitraffico centrale e m. 15 per ciascuno dei due accessi.

Lungo le strade di categoria "C", a carreggiata unica bidirezionale, con una corsia per ogni senso di marcia, gli accessi devono essere realizzati considerando le indicazioni contenute nella circolare ANAS n. 3/2007, successivamente modificata dalla circolare ANAS 8/2008 e 87721/2011, in cui vengono dettagliate le tipologie geometriche da adottarsi.

Eventuali deroghe, qualora sussistano peculiari geometrie del tratto stradale o specifiche ragioni di sicurezza della viabilità, saranno di volta in volta esaminate dall'Ufficio Tecnico.

Il canone per accessi agli impianti di distribuzione carburanti si determina moltiplicando la larghezza degli accessi misurati in metri lineari per la profondità di un metro lineare convenzionale. In caso di impianti di distribuzione carburante sprovvisti di accessi delimitati, la larghezza dell'accesso sarà pari alla larghezza dell'intero fronte strada.

c. Infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici

Per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.

La realizzazione di infrastrutture di ricarica, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, anche in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale.

Le infrastrutture di ricarica devono essere accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

Il canone di occupazione di suolo pubblico viene calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

d. Serbatoi interrati

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al comma 826 della L. n. 160/2019 va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore ai tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

e. Occupazione di soprassuolo o di sottosuolo – attraversamenti

Le occupazioni, gli attraversamenti e l'uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti od opere che possono comunque interessare la proprietà stradale, possono essere autorizzati soltanto in caso di assoluta necessità previo accertamento tecnico.

La soluzione tecnica prevista per l'occupazione deve tener conto della sicurezza stradale e della fluidità del traffico. Le occupazioni devono essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, e garantendo l'accessibilità delle fasce di pertinenza della strada, nonché salvaguardando la possibilità di ampliamento della sede stradale.

Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura dell'occupazione è quantificata in mq. Nel caso di occupazione con cavi o condutture l'entità dell'occupazione è determinata moltiplicando la lunghezza della porzione di strada o pertinenze occupata per la larghezza convenzionale di un metro lineare. Per ogni altro tipo di occupazione di sovra o sottosuolo la relativa misura ai fini del calcolo del canone corrisponde alla superficie della proiezione al suolo.

Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 della L. n.160/2019 è ridotta a un quarto.

Articolo 18 - Occupazioni permanenti del suolo e soprasuolo con condutture e cavi da parte di esercenti di pubblici servizi. Denuncia numero utenze per aziende di erogazione di pubblici servizi

Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfettaria:

- a) Comuni fino a 20.000 abitanti € 1,50
- b) Comuni con più di 20.000 abitanti € 1,00:

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800.

Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. È comunicato con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

Per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui sopra per il numero complessivo di utenze presenti nei Comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

Articolo 19 - Occupazioni temporanee

Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno.

Le occupazioni temporanee della sede stradale e delle pertinenze sono concesse solo in caso di assoluta necessità limitatamente alla zona necessaria ed al tempo strettamente

indispensabile, purché non si tratti di occupazioni che, a giudizio della Provincia, siano di pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale.

Sulle strade di tipo C è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico.

Qualora sussistano specifiche ragioni, saranno di volta in volta esaminate dall'Ufficio Tecnico.

La tariffa giornaliera del canone per le occupazioni temporanee del suolo e relativi spazi sovrastanti e sottostanti è determinata in base:

- a. alla categoria di appartenenza della strada, come da ALLEGATO A del presente Regolamento;
- b. ai coefficienti moltiplicatori per specifiche attività e tipo di occupazione, secondo i criteri di cui all'ALLEGATO B del presente Regolamento.

Il canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera per la misura dell'occupazione, per il numero dei giorni dell'occupazione stessa e per il coefficiente moltiplicatore.

Nel caso in cui l'occupazione giornaliera non si protragga per più di nove ore, anche non consecutive, nell'arco delle 24, verrà applicata una tariffa oraria anziché giornaliera.

La tariffa oraria per tutte le tipologie di occupazioni temporanee è calcolata, in analogia a quanto previsto dell'art 1 comma 842 della Legge 160/2019, frazionata per ore fino a un massimo di nove ore giornaliere, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata. Nello specifico, per le occupazioni di durata fino alle nove ore giornaliere, si applica una tariffa oraria pari ad 1/24 della tariffa giornaliera prevista per la medesima tipologia di occupazione.

Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenete i decimali

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate, e conseguentemente assoggettate a canone, in ragione del 10 per cento del canone dovuto.

Qualora l'occupazione comporti la chiusura totale di un tratto di strada, il canone è calcolato sull'effettiva occupazione sottratta all'uso pubblico, escludendo i tratti affluenti alla chiusura dall'ultima deviazione utile.

Le occupazioni temporanee necessarie alla realizzazione di opere pubbliche o per servizi di pubblica utilità, effettuate direttamente dai Comuni non sono soggette ad alcun canone.

Articolo 20 - Occupazioni d'urgenza

Per fare fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun indugio, l'occupazione di spazi e aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà richiesto successivamente a sanatoria.

Nel caso si ravvisi la circostanza citata al capoverso precedente, l'interessato è obbligato ad:

- a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dal Cds e dal Reg. Cds;
- b) eseguire i lavori di scavo nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, garantendo la pubblica incolumità e la tutela dei beni pubblici e privati, con particolare attenzione

alla protezione, segnalazione e delimitazione degli scavi aperti, procedendo sollecitamente alla loro copertura e alla rimozione dei detriti alla fine di ogni ciclo di lavoro. Dovranno inoltre essere osservate le norme relative alla visibilità notturna del cantiere, nonché quelle a tutela della sicurezza dei pedoni;

c) dare immediata comunicazione via PEC, specificando sommariamente il motivo dell'intervento, dell'avvenuta occupazione alla Provincia;

d) eseguire il ripristino del corpo stradale e relative pertinenze secondo le modalità e prescrizioni indicate dall'Ufficio tecnico della Provincia. È assolutamente vietato il riempimento dello scavo col materiale di risulta.

Agli Enti e Società erogatori di pubblici servizi è richiesta obbligatoriamente la presentazione di una polizza fedejussoria a garanzia dei ripristini relativi ai lavori del presente articolo.

Articolo 21 - Istanza

L'istanza rivolta al rilascio di concessioni/autorizzazioni o nullaosta deve essere presentata, anche se esente dal pagamento del canone.

La domanda deve:

- contenere tutti gli elementi necessari per individuare l'oggetto dell'intervento;
- essere redatta avvalendosi delle indicazioni contenute nell'apposita modulistica, che in relazione alle diverse categorie d'intervento indica i soggetti legittimati alla presentazione della domanda, la documentazione amministrativa e tecnica da produrre;
- essere in conformità alle norme sul bollo, essere regolarmente firmata, corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento degli oneri di istruttoria;
- essere riferita ad una sola autorizzazione/concessione/ nullaosta, intesa anche come più interventi riguardanti la stessa opera (es. accesso con recinzione, posa di tubi con attraversamento).

Sarà possibile accettare domande con intestazione a più soggetti solo nel caso di accessi stradali, se gli stessi risultano comproprietari del terreno su cui andrà realizzata l'opera.

Articolo 22 – Istruttoria e Rilascio

Il rilascio dei provvedimenti di concessione, autorizzazione e nullaosta, costituenti titolo per l'occupazione, è soggetto alla normativa sul procedimento amministrativo: legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nonché alle disposizioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, dal relativo Regolamento di Esecuzione.

Il procedimento dovrà concludersi entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, salvo diverse disposizioni legislative.

Qualora la Provincia non si pronunci entro il citato termine, l'istanza si intende rigettata, come previsto dall'art. 67, comma 4, del Regolamento di esecuzione del C.d.S.

In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo richiesto deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

L'istruttoria delle domande di concessione, autorizzazione o nullaosta è assegnata all'Ufficio Concessioni Stradali per la parte amministrativa e all'Ufficio Tecnico, per gli aspetti afferenti alla viabilità. L'Ufficio Tecnico segnalerà le eventuali integrazioni tecniche necessarie entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta all'Ufficio Concessioni Stradali che provvederà ad inoltrare, entro 15 giorni, l'eventuale richiesta di integrazioni tecniche ed

amministrative per la definizione della pratica. Qualora entro giorni 30 dalla data di ricevimento della comunicazione non pervengano le integrazioni richieste la domanda decade e la pratica viene automaticamente archiviata, salvo proroga disposta a seguito di richiesta motivata dell'interessato.

Nel provvedimento sono fissate le condizioni, le norme generali, eventuali prescrizioni, durata, importo dovuto per l'occupazione, ed il periodo di tempo per l'esecuzione dei lavori.

Il provvedimento di rilascio della concessione/autorizzazione/nullaosta, verrà inviato al destinatario contestualmente al relativo avviso di pagamento del canone, se dovuto.

Il provvedimento deve essere tenuto sul luogo dei lavori al fine di esibirlo su richiesta del personale incaricato della Provincia o altre Autorità competenti.

Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti della Provincia per canoni pregressi afferenti l'occupazione.

Il mancato pagamento del canone previsto nell'atto di autorizzazione, concessione o nullaosta comporta la decadenza dell'atto stesso.

Articolo 23 – Diniego

Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, in conformità all'art.10-bis della L. 241/90, il responsabile del procedimento o il dirigente competente comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di motivi ostantivi l'istante può presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data della comunicazione e ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni o, in loro mancanza, dalla data di scadenza del termine di dieci giorni.

Nel provvedimento sono indicati i motivi ostantivi, il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere.

Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese istruttorie, né alla restituzione di eventuali documenti presentati.

Articolo 24 - Cauzione - Depositi cauzionali

A garanzia della regolare esecuzione dei lavori che comportano manomissione del corpo stradale o sue pertinenze e rimessa in pristino dell'area interessata può essere richiesto dall'Ufficio Tecnico al titolare della autorizzazione, concessione o nullaosta un deposito cauzionale attraverso polizza fideiussoria; la sua entità è stabilita di volta in volta tenendo conto della particolarità dell'occupazione interessata il corpo stradale, delle aree e strutture pubbliche interessate.

La cauzione deve essere presentata prima della comunicazione di avvio dei lavori.

La presentazione della documentazione relativa alla costituzione della cauzione, quando richiesta, è documento necessario e vincolante all'efficacia dell'atto.

La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è svincolata entro 30 giorni dalla richiesta dell'interessato, previa attestazione di regolare esecuzione del responsabile dell'Ufficio tecnico della Provincia.

Il deposito cauzionale è decurtato delle spese sostenute dalla Provincia di Parma per il ripristino delle aree interessate qualora non vi abbia provveduto, o vi abbia provveduto in modo imperfetto, il titolare dell'autorizzazione o concessione o nullaosta.

Agli Enti e Società gestori di pubblici servizi è richiesta la presentazione di una polizza fidejussoria, da quantificarsi da parte dell'Ufficio tecnico, a garanzia dei ripristini relativi sia per lavori eseguiti in urgenze sia per gli interventi programmati, che dovrà essere costantemente mantenuta vigente, senza soluzione di continuità, e che dovrà essere reintegrata fino all'importo originario ogni qualvolta l'Amministrazione abbia escusso parzialmente la cauzione a copertura di eventuali interventi non eseguiti regolarmente.

Articolo 25 - Obblighi del Concessionario

Il concessionario dovrà rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento e nell'allegato delle prescrizioni tecniche che lo accompagna concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

Ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, il concessionario dovrà provvedere a ripristinare l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla realizzazione dell'opera siano derivati danni al suolo o a strutture presenti nonché di rimuovere materiali depositati o di risulta dal cantiere.

L'utilizzo dell'area concessa dovrà avvenire senza limitare o ostacolare i diritti altrui o causare danni a terzi.

Il concessionario dovrà custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione.

Il titolare del provvedimento dovrà, in qualunque momento e a sue totali spese, su semplice richiesta dell'Amministrazione apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie alle sue opere a seguito di varianti stradali o lavori eseguiti nel pubblico interesse.

Il titolare del provvedimento amministrativo ha inoltre, l'obbligo di:

- a. comunicare la data prevista per l'inizio dei lavori, nelle tempistiche specificate sul provvedimento autorizzativo;
- b. inviare la comunicazione di fine lavori, contenente la certificazione della conformità delle opere al progetto autorizzato;
- c. mantenere in efficienza l'area che occupa;
- d. provvedere al versamento del canone secondo le modalità e termini stabiliti;
- e. comunicare tempestivamente la cessazione o modifica dell'occupazione;
- f. presentare la fidejussione eventualmente richiesta.

Articolo 26 - Convenzioni con Società/Enti erogatori pubblici servizi

La Provincia potrà stipulare con Società ed Enti erogatori di pubblici servizi convenzioni speciali e relative concessioni e autorizzazioni generali, finalizzate alla semplificazione e regolamentazione delle procedure di rilascio degli atti e per la realizzazione degli interventi, in conformità con le norme contenute nel presente regolamento fermo restando l'obbligo da parte del richiedente di presentare, per ogni singola autorizzazione, la domanda e la relativa documentazione.

Articolo 27 - Revoca, rinuncia e modifica della concessione/autorizzazione

Gli atti di concessione, autorizzazione o nullavota si intendono rilasciati senza pregiudizio di diritti di terzi, con facoltà della Provincia di Parma di annullarli, revocarli secondo quanto previsto dalla L. 241/1990 e s.m.i. o modificarli per motivi di pubblico interesse o connessi

alle clausole contenute nell'atto, nonché per qualsiasi ragione motivata da parte della Provincia di Parma senza alcun obbligo di indennizzo, rivalse o pretese di qualsivoglia genere.

Il provvedimento di sospensione sarà notificato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione a propria cura e spese.

Il concessionario può rinunciare all'occupazione dandone comunicazione all'Amministrazione.

Se la rinuncia avviene prima che l'occupazione abbia inizio, pur successivamente al rilascio del provvedimento, il concessionario può richiedere la restituzione dell'eventuale canone versato e del deposito cauzionale.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non è rimborsabile il canone.

In ogni caso le spese di istruttoria e i bolli non sono rimborsabili.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento.

Nel caso di revoca, o rinuncia, il titolare del provvedimento autorizzativo perde i diritti connessi al provvedimento ed è obbligato all'immediato sgombero ed al ripristino dell'area pubblica eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata all'Ente gestore della strada nello stato preesistente all'atto del provvedimento autorizzativo.

Articolo 28 - Decadenza della concessione o autorizzazione

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione decadono nei seguenti casi:

- a) mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni dalla data di rilascio del provvedimento. Qualora l'istante sia impossibilitato a rispettare tale termine, dovrà presentare richiesta motivata di proroga per l'inizio lavori / occupazione. La proroga di inizio lavori non potrà comunque essere richiesta per un periodo superiore ai tre mesi dalla data di rilascio dell'atto.
- b) per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione, ovvero alle norme stabilite da leggi e regolamenti da parte del titolare del provvedimento o dei suoi dipendenti.
- c) per il mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste, ivi compreso quello della prima annualità.
- d) per uso improprio dell'occupazione o suo esercizio in contrasto con le norme di legge o di regolamento vigenti, ovvero uso diverso rispetto a quello concesso o autorizzato.
- e) qualora siano venuti meno i requisiti del richiedente a fondamento del rilascio del provvedimento.

La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo di concessione, né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo.

La decadenza, previa comunicazione dell'avvio del procedimento, è dichiarata con provvedimento notificato all'interessato con contestuale assegnazione di un termine perentorio entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione e alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati.

Nel caso di decadenza, il titolare del provvedimento autorizzativo perde i diritti connessi al provvedimento ed è obbligato all'immediato sgombero ed al ripristino dell'area pubblica

eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata alla Provincia nello stato preesistente all'atto del provvedimento autorizzativo.

La decadenza della concessione o autorizzazione comporta l'immediato incameramento della eventuale cauzione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell'occupazione come abusiva.

Articolo 29 – Subentro o voltura

Non è ammessa la cessione ad altri del provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio.

In caso di alienazione o trasferimento del bene o dell'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il subentrante deve chiederne la voltura entro 60 giorni, inoltrando alla Provincia domanda di voltura redatta su apposito modello.

La stessa procedura deve essere seguita in caso di trasferimento a seguito di accettazione di eredità.

Il soggetto che subentra dovrà allegare alla domanda copia autenticata dell'atto di compravendita dell'immobile, o del contratto di locazione oggetto della concessione corredata dell'assenso del titolare dell'autorizzazione o concessione.

L'omessa richiesta di voltura da parte del titolare o del subentrante comporta l'obbligo del pagamento di tutte gli eventuali canoni non versati, sanzioni, more o tasse in solido tra titolare e subentrante.

Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto a corrispondere il canone dovuto per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare.

Nei casi di subentro in corso d'anno di cui ai commi precedenti del presente articolo il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

Relativamente alle occupazioni temporanee il subentrante è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di voltura nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

In caso di cessione del ramo di azienda o dell'intera azienda, il rilascio della voltura della autorizzazione/concessione è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data della nuova concessione/autorizzazione rilasciata al nuovo titolare.

Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate fino al giorno della cessione del ramo di azienda o dell'intera azienda.

Articolo 30 - Inizio e fine lavori

I lavori dovranno iniziare entro trenta (30) giorni dalla data di rilascio del provvedimento.

Qualora l'istante sia impossibilitato a rispettare tale termine, dovrà presentare richiesta motivata di proroga per l'inizio dei lavori/occupazione.

La proroga di inizio lavori non potrà comunque essere richiesta per un periodo superiore ai tre mesi dalla data di rilascio dell'atto.

Il titolare della concessione o dell'autorizzazione dovrà inviare alla Provincia comunicazione contenente la data di avvio lavori con almeno sette giorni di anticipo.

I lavori dovranno essere eseguiti entro il termine fissato nel provvedimento rilasciato.

Qualora necessario, sarà possibile presentare una sola richiesta di proroga per la data di fine lavori; in ogni caso il periodo concesso in proroga non potrà essere superiore a quello indicato nella concessione o autorizzazione originariamente rilasciata.

Il titolare della concessione o dell'autorizzazione dovrà inviare alla Provincia, entro sette giorni dalla fine dei lavori, la comunicazione di ultimazione degli stessi.

Articolo 31 – Controlli

La Provincia si riserva, a mezzo dei propri dipendenti, di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori autorizzati.

Articolo 32 - Rateizzazione

Per i provvedimenti relativi a lavori per i quali sia stata presentata cauzione, può essere richiesta la rateizzazione del canone da corrispondere in 2 o 4 rate di uguale importo, senza interessi, con scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento.

La richiesta di rateizzazione dovrà essere corredata da una polizza fidejussoria a copertura dell'intero importo dovuto.

Per la prima annualità, il versamento della prima rata dovrà avvenire al rilascio della concessione.

Articolo 33 – Rimborsi

Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione potrà richiedere il rimborso delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.

La richiesta dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare ed agli estremi del provvedimento, le motivazioni della richiesta, ed essere corredata dalle ricevute di pagamento di quanto richiesto a rimborso.

La Provincia deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

Non sono rimborsabili le spese di istruttoria e i bolli.

Articolo 34 – Spese di Istruttoria e sopralluogo

Il concessionario, come previsto dall'articolo 27, comma 3 del Codice della Strada, è tenuto a farsi carico di tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, salvo diversa disposizione della normativa di settore.

Tali spese sono definite e quantificate tramite Decreto del Presidente della Provincia, e pubblicate sul sito internet istituzionale, oltre che indicate nella modulistica specifica per le differenti tipologie di occupazione.

Nell'ottica di semplificazione delle procedure amministrative, ai soggetti fornitori di servizi di pubblica utilità è reso possibile, previa sottoscrizione di apposita convenzione di cui all'art. 24 del presente Regolamento, anticipare le spese di istruttoria stimate per un'intera annualità, con successivo saldo compensativo delle spese effettivamente sostenute al 31/12.

CAPO TERZO – OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI

Art. 35 – Oggetto

Nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa del “Nuovo Codice della Strada” D.Lgs. 30/04/1992 – n. 285 e s.m.i. e del “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada” D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., il presente capo disciplina gli aspetti della pubblicità lungo, in prossimità o in vista delle strade di proprietà o in gestione alla Provincia di Parma, anche quando sono posti all'interno di proprietà private, con particolare riferimento alla sicurezza stradale.

La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.

All'interno dei centri abitati, delimitati ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada, la competenza della collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta dell'Ente proprietario della Strada.

I Comuni applicano le disposizioni, limitazioni e deroghe previste nei rispettivi Regolamenti Comunali. In caso di assenza degli stessi valgono le disposizioni del C.d S.

L'installazione di mezzi pubblicitari sulle strade provinciali o in vista di esse, è subordinata ad una verifica dell'eventuale pregiudizio della sicurezza stradale e incolumità pubblica.

Gli impianti pubblicitari potranno essere autorizzati purché la loro installazione non pregiudichi la sicurezza stradale e la fluidità della circolazione per gli utenti che impegnano l'ingresso e l'uscita degli accessi carrai regolarmente autorizzati.

Fuori dai centri abitati, tenuto conto della situazione dei luoghi, la Provincia potrà adottare sulle proprie strade, prescrizioni particolari a tutela della sicurezza stradale.

Articolo 36 - Definizione dei mezzi pubblicitari

Insegna di esercizio: la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Preinsegna: la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Cartello: manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Striscione, locandina e stendardo: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, collocato con vincolo di direzione, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce

indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Segno orizzontale reclamistico: riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Impianto pubblicitario di servizio: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, bike sharing, mappe di città e località, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario di superficie inferiore al servizio di pubblica utilità esposto. Può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile nelle definizioni precedenti (insegna di esercizio, preinsegna, cartello, striscione, locandina o stendardo, bandiera, segno orizzontale reclamistico e impianto pubblicitario di servizio, ecc). Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Al fine del presente Regolamento sono altresì considerati impianti pubblicitari:

Bandiera: drappo di uno o più colori, privo di rigidità, collocato senza vincolo di direzione ad un'asta o palo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, contenente scritte o loghi di esercizi o marche. L'installazione deve avvenire esclusivamente su suolo privato.

Croce luminosa: l'impianto che indica esclusivamente ambulatori, posti di pronto soccorso (indicati da croce rossa) farmacie (indicate da croce verde) parafarmacie e veterinari (indicati da croce blu). Per le caratteristiche strutturali e di luminosità si applica la normativa vigente in materia.

Totem: consistenti in manufatti a due o più facce, con una struttura indipendente vincolata al terreno e con una superficie espositiva il cui margine inferiore è appoggiato al suolo.

Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi per conto di terzi: lungo le strade provinciali o in vista di esse non è consentita la pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi per conto di terzi stazionanti in modo continuativo su aree demaniali transitabili. È fatto inoltre divieto di stazionamento anche momentaneo su aree demaniali non adibite al transito o alla sosta (banchine, aiuole, scarpate ecc.) o su aree transitabili in modo da limitare la visibilità in corrispondenza di intersezioni od accessi.

Vetrofania: riproduzione, su superfici vetrate, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici. L'apposizione è consentita solo se attinente l'attività esercitata.

Telo per ponteggi di cantiere: il manufatto mobile posto in aderenza alla copertura dei ponteggi di cantiere, riportante messaggi pubblicitari.

L'elencazione della tipologia di mezzi esposizione/diffusione di messaggi pubblicitari sopra elencata deve considerarsi esemplificativa e non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda totem, bandiera, croce luminosa, vetrofanie, ecc. sono indicati per brevità, come "altri mezzi pubblicitari".

Targhe posizionate nelle rotatorie

Al centro delle rotatorie nelle quali vi è un'area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l'installazione di un cartello per ogni braccio d'accesso, indicante il nome dell'impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per lato.

L'installazione del cartello è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte della Provincia in qualità di Ente proprietario della strada.

Per le rotatorie posizionate su strade provinciali all'interno di centri abitati e date in gestione al Comune territorialmente competente, l'autorizzazione è in capo al Comune stesso, in osservanza alle norme previste dal Cds e alle proprie norme regolamentari, senza l'espressione di alcun parere/nulla osta da parte della Provincia di Parma.

Altri mezzi pubblicitari che non necessitano di autorizzazione

Le targhe "professionali" aventi caratteristica di insegna di esercizio (contenenti i riferimenti essenziali dell'attività: nome o denominazione e natura dell'attività) se in aderenza a fabbricato o a recinzione in corrispondenza dello studio o dell'ufficio cui si riferiscono, di dimensioni inferiori a cm. 30X40.

La cartellonistica di cantiere come prevista dalla vigente normativa in materia senza che su di essa venga apposto alcun tipo di messaggio pubblicitario.

Le targhe di esercizio a carattere sanitario di cui alla legge 5/2/1992, n. 175, nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. n. 657/1994.

Art. 37 - Caratteristiche generali, dimensioni e prescrizioni dei cartelli e dei mezzi pubblicitari

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere una sagoma regolare e se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 mq.

La superficie massima di 6 mq indicata nell'art. 48 Reg. CdS deve intendersi per singola faccia del cartello e non quale somma totale delle due facce espositive.

All'interno dei centri abitati i suddetti mezzi, sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.

Il cartello, che può essere mono o bifacciale, deve avere almeno una faccia recante il messaggio pubblicitario sul lato destro rispetto il senso di marcia.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Non sono ammessi per la segnaletica pubblicitaria, ed in particolare per le preinsegne, colorazioni che ripetano gli abbinamenti di colori di fondo e le scritte previste per i segnali stradali.

Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, soprattutto del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.

Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 metri fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 metri dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga.

L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.

Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore di 1,50 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente o ad una quota non inferiore a 2,20 m se presente un marciapiede.

Non si applica la quota minima di m. 1,5 di cui al comma precedente, per le vetrofanie, le scritte sulle vetrine, le scritte pittoriche su muro, le insegne di esercizio installate su sostegni tridimensionali (totem).

Le insegne a bandiera orizzontali e verticali devono essere installate in modo tale che il proprio bordo inferiore disti da terra non meno di 3 m se aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e/o ciclabili, non meno di 5,10 se aggettanti su passaggi accessibili ad automezzi.

Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine, degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m 5,10 rispetto al piano della carreggiata.

I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'art. 51, comma 9, devono essere realizzati con materiali removibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

L'installazione di un impianto pubblicitario dietro una barriera stradale, deve essere posizionato fuori dalla "larghezza operativa" della barriera esistente. In mancanza di informazioni sulla barriera esistente, deve essere garantito uno spazio libero pari a 2 mt.

Fuori dai centri abitati, i cartelli possono essere posizionati parallelamente al senso di marcia rispettando la distanza di 3 metri dal limite della carreggiata. La distanza tra 2 cartelli paralleli non può essere inferiore a 500 metri. All'interno dei centri abitati si applicano le distanze previste dai regolamenti comunali.

Art. 38 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari luminosi

Le sorgenti luminose, le insegne di esercizio, i cartelli e altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o indiretta posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

Devono rispettare la normativa regionale in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico.

Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

La croce luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, parafarmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, per l'installazione di nuove croci per la segnalazione di farmacie, in conformità a quanto praticato nei Paesi della Comunità Europea, è consentito l'utilizzo della croce verde luminosa, anche con intermittenza.

Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

Art. 39 - Ubicazione della segnaletica pubblicitaria lungo le strade e le fasce di pertinenza

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari **fuori dai centri abitati** e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m dal limite della carreggiata;
- b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;
- h) 250 m prima delle intersezioni;
- i) 100 m dopo le intersezioni;
- l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento previsto dal Codice della Strada.

Totem, monoliti o pali per bandiere non possono essere installati ad una distanza dal limite della carreggiata inferiore all'altezza del dispositivo da installare e comunque ad una distanza inferiore a 3 mt.

Fuori dai centri abitati i cartelli paralleli al senso di marcia debbono rispettare le distanze previste dall'art. 51 c. 3 del Regolamento del C.d.S.

Le norme di cui ai commi 2 e 4 e quella di cui al comma 3, lettera c) del Reg. CdS, non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 metri, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale;

Le distanze indicate ai commi 2 e 4 dell'art 51 del Reg CdS, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi

pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale.

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari **entro i centri abitati**, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità, all'interno dei centri abitati, di deroga dei Comuni prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice :

- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Art. 40 - Distanze dagli accessi carrai

In prossimità degli accessi carrai, gli impianti pubblicitari dovranno essere installati in modo tale da non pregiudicare la sicurezza stradale e la fluidità della circolazione per gli utenti che impegnano l'ingresso e l'uscita degli accessi carrai regolarmente autorizzati.

Tenuto conto della situazione dei luoghi, la Provincia potrà adottare prescrizioni particolari a tutela della sicurezza stradale.

Art. 41 - Divieti

È vietata qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche.

È vietato installare segnaletica pubblicitaria che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possa:

- generare confusione con la segnaletica stradale;
- rendere difficile la comprensione della segnaletica stradale o ridurne la visibilità o l'efficacia;
- arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
- costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide;
- produrre abbagliamento;

- ostacolare il libero deflusso delle acque dal piano viabile, nei fossi o cunette, caditoie, ecc, a servizio della strada.

È vietato l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con la segnaletica stradale. È tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicità ai servizi essenziali per la circolazione stradale (autorizzato dall'Ente proprietario della strada, con segnali stradali) nei casi previsti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

È vietato l'abbinamento di mezzi pubblicitari al segnale di nome strada di cui all'art. 132 del Reg. del C.d.S.

È vietata l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari non conforme alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 49 e 153 D.Lgs. n. 42 del 2004).

Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari **fuori dai centri abitati**, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice della strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Sulle strade provinciali extraurbane è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari:

- a) su terreno di proprietà demaniale nell'area compresa tra la carreggiata e l'opera di scolo delle acque di pertinenza stradale, in corrispondenza di fossi e scoli in quanto intralcino l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi e ne compromettano la funzionalità anche se a distanza superiore a tre metri. Fanno eccezione i segnali di servizi utili;
- b) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
- c) sulle isole di traffico al centro di rotatorie, ad eccezione del centro delle rotatorie nelle quali vi è un'area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti;
- d) sui veicoli (solo per mezzi pubblicitari luminosi);
- e) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- f) sugli itinerari ciclo pedonali e/o piste ciclabili, con esclusione di impianti pubblicitari di servizio legati all'utilizzo della pista ciclabile; lungo gli itinerari ciclo pedonali e/o le piste ciclabili, dovranno essere rispettate le distanze previste dall'art. 51 del Reg. Cds.

Art. 42 - Vincoli di beni culturali e paesaggistici

Il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali e lungo le strade provinciali site nell'ambito o in prossimità di beni paesaggistici è subordinato all'ottenimento del parere favorevole della competente Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori culturali e/o paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela prevista dall'art 49 comma 2 e art 153 comma 2 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali"

L'autorizzazione sarà subordinata alla presentazione del citato parere favorevole della Soprintendenza, da parte del richiedente.

Per i tratti di strada all'interno dei centri abitati, la valutazione degli adempimenti definiti dalla normativa sopracitata rimane in capo al Comune, titolare dell'atto autorizzativo.

Art. 43 - Insegne di esercizio – Totem- Bandiere

Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede della attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.

È da ritenersi insegna di esercizio anche la scritta completa con simboli e marchi di altre ditte estranee purché attinenti all'attività svolta nel luogo dove è installata.

Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione in:

- a) insegna a bandiera orizzontale o verticale (in aggetto da una costruzione);
- c) insegna frontale;
- d) insegna a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività produttive, del terziario o a funzioni direzionali;
- e) insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio);
- f) le iscrizioni pittoriche che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate direttamente su muro;
- g) insegne a totem;
- h) insegna a tenda.

Sono ammesse insegne di esercizio per un totale di mq. 6 per faccia, se installate perpendicolarmente al senso di marcia.

Le insegne di esercizio, poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza ai fabbricati, possono misurare fino a 20 mq.

Il parallelismo al senso di marcia deve mantenersi per tutto il tratto di visibilità dell'insegna e per entrambi i sensi di marcia.

Nel caso in cui la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività, sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% dei mq. della facciata eccedenti i 100 mq.

La dimensione dell'insegna non può comunque superare i 50 mq.

Qualsiasi ulteriore superficie verrà considerata come altro mezzo pubblicitario e quindi dovrà sottostare al rispetto delle distanze e delle dimensioni definite per gli impianti pubblicitari generici.

Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta e deve rispettare la normativa in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico.

Le insegne a bandiera orizzontali e verticali devono essere installate in modo tale che il proprio bordo inferiore disti da terra non meno di 3 m se aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e/o ciclabili, non meno di 5,10 se aggettanti su passaggi accessibili ad automezzi.

Totem, monoliti o pali per bandiere non possono essere installati ad una distanza dal limite della carreggiata inferiore all'altezza del dispositivo da installare e comunque ad una distanza inferiore a 3 mt.

Le insegne d'esercizio fuori dai centri abitati devono rispettare una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale.

Fanno eccezione le insegne d'esercizio relative a farmacia, rivendita tabacchi, posti telefonici, banche lotto o altri servizi pubblici, la cui esposizione è obbligatoria per legge.

Art. 44 - Preinsegne

La preinsegna è un mezzo pubblicitario che svolge una funzione di interesse privato, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività.

Non ha una funzione di segnaletica stradale a cui non può essere in alcun modo assimilata.

Deve prevedere esclusivamente la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli, logo e marchio della ditta pubblicizzata.

Può essere installata nel raggio massimo di 5 km dall'attività da segnalare.

Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 metri, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) e h) dell'art. 51 del Regolamento CdS. In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata la distanza minima di 100 m.

Non possono essere luminose, né per luce propria né luce indiretta, né realizzate in pellicola rifrangente.

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m.

Altezza dal suolo: il margine inferiore della preinsegna non può essere inferiore a 1,50 metri o a 2,20 metri in presenza di viabilità pedonale.

Le insegne preferibilmente devono essere raggruppate in un "gruppo segnaletico unitario", all'interno del quale l'installazione deve rispettare i seguenti criteri:

- a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi;
- b) le frecce indicanti diritto devono essere poste al di sopra delle altre. Qualora il gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del segnale;
- c) le frecce indicanti sinistra devono essere poste sotto le frecce diritto e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti destra;

d) qualora per una stessa struttura di sostegno vengano collocate meno di sei preinsegne, il posizionamento deve avvenire a partire dal bordo superiore e scendere verso il basso.

È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia.

Ogni installazione di preinsegna successiva su impianto esistente avrà la stessa scadenza dell'impianto originario.

Al fine di contenere gli oneri di manutenzione stradale e di limitare la proliferazione di elementi di disturbo visivo, il proprietario dell'impianto autorizzato è tenuto a consentire l'installazione di preinsegne da parte di altri soggetti, negli spazi eventualmente rimasti liberi.

Art. 45 - Stazioni di rifornimento di carburante

Nelle stazioni di servizio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio se trattasi di strade di tipo C e F, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

Art. 46 - Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi.

La pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'art. 23 Codice della Strada e dall'art. 57 Reg. CdS. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 158 Codice della Strada.

Dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione alla Provincia per la pubblicità effettuata con veicoli o mezzi che stazionino su aree pubbliche o private fuori dal centro abitato.

Art. 47 - Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili

I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili debbono essere collocati in conformità alle specifiche previste dai commi 2-21 dell'art. 136 Reg. CdS. in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; possono essere abbinati ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato.

L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.

I simboli contenuti nei segnali devono corrispondere a quelli previsti dal Regolamento di esecuzione del Cds, così come rappresentati dalle figure da II.353 a II. 374 dello stesso; l'utilizzo di simboli non previsti dal suddetto Regolamento deve essere autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I simboli possono essere utilizzati, in formato opportunamente ridotto, entro i segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di conferma.

Debbono essere collocati entro un raggio massimo di 5 chilometri dalla sede del servizio indicato.

Il soggetto richiedente deve attestare la conformità del segnale rispetto a quanto previsto dall'art. 45 del codice della strada e dell'art. 193 del Regolamento Cds.

Il segnale deve essere sostituito entro 10 anni a far data dal momento di costruzione dello stesso o comunque dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Della sostituzione deve essere data comunicazione all'Amministrazione entro il termine massimo di trenta giorni dall'avvenuta sostituzione.

In ambito extraurbano tali segnali possono riportare il logo e/o il nome dell'attività.

Compete alla Provincia la valutazione dell'utilità della presenza del segnale richiesto.

È facoltà della Provincia non autorizzare l'installazione nel caso in cui si ritenga possibile una compromissione con altra segnaletica o per la sicurezza stradale, così come nel caso vi siano più richieste per la stessa area.

Per i cartelli in ambito extraurbano, privi di logo e/o nome dell'attività segnalata, l'autorizzazione non ha scadenza e potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di servizi utili è a carico del soggetto interessato all'installazione.

I segnali che forniscono servizi utili sono soggetti al pagamento del canone.

Art. 48 - Segnali turistici e di territorio

Le indicazioni di questa categoria, disciplinata dall'art. 134 del Reg. CdS, possono essere inserite nei segnali di cui agli articoli 127 (preavviso), 128 (direzione), 130 (itinerario) e 131 (località e localizzazione) del citato Regolamento.

La loro collocazione è finalizzata all'attuazione di un segnalamento che soddisfi le esigenze di tutti gli utenti della strada che consenta la leggibilità delle informazioni con chiarezza, tempestività e senza incertezze.

I simboli contenuti nei segnali devono corrispondere a quelli previsti dal Regolamento di esecuzione del C.d.s, così come rappresentati dalle figure da II.100 a II. 231 dello stesso; l'utilizzo di simboli non previsti dal suddetto Regolamento deve essere autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le segnalazioni devono essere coerenti, ovvero al medesimo itinerario devono corrispondere medesime indicazioni, con la stessa grafica, simbologia e colori.

Il soggetto richiedente deve attestare la conformità del segnale rispetto a quanto previsto dall'art. 45 del codice della strada e dell'art. 193 del Reg. CdS.

L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione di detti segnali è a carico del soggetto interessato all'installazione.

Possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione.

Tali segnali devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo.

Non è consentito l'abbinamento di detti segnali con cartelli pubblicitari.

I segnali che forniscono servizi utili sono soggetti al pagamento del canone.

Si suddividono nelle seguenti tipologie:

- Segnali di indicazione turistica, territoriale e luoghi di pubblico interesse

Sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco.

Nei segnali territoriali di indicazione, a fianco al nome della località, deve essere riportata la distanza in chilometri espressa in cifre ed un solo eventuale decimale.

È ammesso l'abbinamento sullo stesso impianto di un numero massimo di sei segnali.

Al fine di contenere gli oneri di manutenzione stradale e di limitare la presenza di elementi lungo la strada, prima di procedere alla collocazione di un nuovo impianto di segnaletica, dovrà essere completato quello già esistente sino al raggiungimento di n. 6 segnali; Il soggetto autorizzato alla installazione del segnale territoriale non potrà opporsi alla installazione di ulteriore segnaletica territoriale specificamente autorizzata su richiesta di altri soggetti fino al completamento dell'impianto.

- Segnali di indicazione industriali, artigianali, commerciali

Possono essere installati, a giudizio della Provincia, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare.

Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col «gruppo segnaletico unitario» ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di «zona industriale, zona artigianale, zona commerciale» che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.

Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla «zona industriale» o «zona artigianale» o «zona commerciale» in genere.

Ogni impianto dovrà contenere un massimo di sei segnali.

Ai fini del rispetto delle distanze stabilite dalle norme del codice della strada e dal Regolamento CdS tali impianti sono da considerarsi segnali di direzione.

Nelle frecce le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, anche a colori, purché l'impianto sia conforme ai modelli allegati al Regolamento CdS.

- Segnali di indicazione alberghiera

I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio della Provincia, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi.

La tipologia adottata per le frecce alberghiere include le attività ricettive.

Ai sensi del comma 10 del citato art. 134 Reg. C.d.S., la segnaletica di indicazione alberghiera comprende:

- a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente
 - b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi;
 - c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione.
- I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure previste dal Regolamento del Cds

Art. 49 - Pubblicità temporanea

L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.

L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per iniziative commerciali.

L'esposizione di striscioni, di locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle 24 (ventiquattro) ore successive allo stesso.

Per il loro posizionamento devono essere rispettate le distanze e i divieti vigenti per le installazioni permanenti (previste ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 51 Reg. C.d.S) fanno eccezione le distanze dagli altri mezzi pubblicitari che si riducono rispettivamente a 50 metri per i tratti extraurbani e 12,5 metri per i tratti urbani.

Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 metri rispetto al piano della carreggiata.

Non è consentita l'installazione di striscioni in corrispondenza di intersezioni.

Insegne/cartelli temporanee su ponteggi e strutture simili da installarsi in concomitanza a lavori di ristrutturazione o ripristino delle facciate, costituiscono una forma particolare di insegna relativa agli esercizi situati nell'immobile oggetto di lavori.

L'autorizzazione potrà essere rilasciata per un periodo di validità fino alla durata dell'esposizione del ponteggio.

Tali cartelli, realizzati in materiali opachi non cartacei anche illuminati in modo indiretto, non dovranno avere dimensioni superiori alla superficie autorizzata per le insegne definitive.

Per i teli per ponteggi di cantiere riportanti messaggi pubblicitari e per i cartelli pubblicitari su ponteggi e strutture simili, l'autorizzazione temporanea avrà validità fino alla durata dell'esposizione del ponteggio.

Le domande atte ad ottenere l'autorizzazione all'esposizione temporanea, per essere prontamente evase, devono essere presentate con almeno 30 gg. di anticipo rispetto all'inizio del periodo di esposizione richiesto.

Art. 50 - Autorizzazioni - Nulla Osta

In ambito extraurbano, sulle strade provinciali o in vista delle stesse, anche su terreno privato, entro 50 metri dal limite della carreggiata della strada, l'installazione di cartelli o mezzi pubblicitari è soggetta a rilascio di autorizzazione o nullaosta da parte della Provincia.

Per distanze superiori a 50 metri dal limite della carreggiata stradale, il cartello non è più considerato in vista, pertanto non è soggetto all'adozione di alcun provvedimento da parte della Provincia.

Sulle strade provinciali, all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, l'installazione di cartelli o mezzi pubblicitari è subordinata al rilascio di nulla osta tecnico da parte della Provincia, che provvederà a trasmetterlo al Comune territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione.

Per la pubblicità realizzata lungo una strada appartenente ad altro Ente (Comune, Regione, Anas), ma visibile anche da una strada della Provincia di Parma, l'autorizzazione è rilasciata dall'Ente proprietario della strada, subordinatamente al nulla osta della Provincia.

Per la pubblicità realizzata lungo le sedi ferroviarie, ma visibile dalle strade provinciali, l'autorizzazione è rilasciata da R.F.I., previo nulla osta della Provincia di Parma.

L'autorizzazione ha validità solo per quanto attiene gli aspetti viabilistici di competenza della Provincia e non assorbe eventuali autorizzazioni, nullaosta, pareri, intese, ecc, di Enti Pubblici, Gestori di pubblici Servizi o privati che leggi o regolamenti vigenti prevedano il loro parere, nullaosta o atto autorizzativo.

In caso di mancata acquisizione di quanto sopra, l'atto perderà automaticamente di validità.

L'autorizzazione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo per il titolare di tenere sollevata e indenne la Provincia da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, sotto il profilo civile e penale che per dato e fatto del provvedimento possa da chiunque provenire, con l'obbligo del titolare di riparare tutti i danni derivati dalle opere e interventi effettuati, ed esclusa da ogni diritto di rivalsa.

Il nulla osta viene emesso dalla Provincia e **ha validità per la durata dell'autorizzazione** rilasciata dall'ente competente, sempre che non intervengano modifiche dello stato dei luoghi e decade alla scadenza del provvedimento di autorizzazione stesso.

Il nulla osta tecnico decadrà automaticamente, qualora le caratteristiche della strada subiscano modifiche tali che non consentono di esprimere una valutazione conforme alle vigenti disposizioni del Codice della strada.

Art.51 - Modalità di presentazione domanda per il rilascio di autorizzazione, nullaosta, rinnovo, cambio immagine

L'istanza per il rilascio di Autorizzazione all'installazione di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari permanenti o temporanei, nonché l'eventuale rinnovo, deve essere presentata alla Provincia di Parma in conformità alle norme sul bollo, regolarmente firmata e corredata dal pagamento delle spese di istruttoria e sopralluogo, avvalendosi dell'apposita modulistica e allegando la documentazione amministrativa e tecnica ivi prevista.

L'istanza relativa ad un'unica strada provinciale, purché riferita interamente ad ambito extraurbano o urbano, può comprendere la richiesta di più mezzi pubblicitari.

Qualora il mezzo pubblicitario sia posto su suolo di proprietà di altro soggetto pubblico o privato, occorre acquisire e presentare in sede di domanda e per i successivi rinnovi l'assenso / nulla osta all'installazione, rilasciato da detti soggetti, pena la mancata autorizzazione.

L'autorizzazione intestata all'istante, ha validità tre anni ed è rinnovabile alla scadenza, purché il segnale pubblicitario rimanga delle stesse dimensioni e nella medesima posizione.

Il **rinnovo** può essere richiesto alla Provincia solo per le autorizzazioni rilasciate dalla stessa in ambito extraurbano e deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione, utilizzando l'apposita modulistica.

Il **cambio immagine** può essere richiesto solo relativamente alle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia in ambito extraurbano e decorsi almeno tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione, utilizzando l'apposita modulistica, unitamente al bozzetto del nuovo messaggio, specificando la denominazione del messaggio che si intende variare;

Se nei 15 giorni successivi alla presentazione della richiesta non vi è risposta da parte della Provincia, l'istanza è da ritenersi accolta secondo il principio del silenzio assenso.

La richiesta di cambio immagine non modifica la scadenza dell'autorizzazione rilasciata.

Nel caso in cui, oltre all'immagine, vi siano modifiche di dimensioni, cromatiche o di posizionamento, l'istanza è da considerarsi come nuova autorizzazione e non trova valore il principio del silenzio assenso.

All'interno dei centri abitati il cambio immagine deve essere richiesto solamente al Comune competente.

All'interno dei centri abitati il **nulla osta** è richiesto alla Provincia solo per i mezzi autorizzabili in base alle norme di Legge e del Regolamento Comunale, direttamente dal Comune, che provvede a trasmettere copia dell'istanza e della documentazione ricevuta, ivi compreso il versamento delle spese di istruttoria a favore della Provincia, avendo cura anche di specificare, in conformità a quanto previsto dal C.d.S. eventuali diverse deroghe contenute nel proprio Regolamento.

Il nulla osta viene rilasciato al Comune interessato.

Il rilascio dell'autorizzazione, così come il rilascio di rinnovo e del nulla osta sono negati nel caso in cui il richiedente abbia pendenze con la Provincia relativamente al canone unico.

Art. 52 - Spese di istruttoria e sopralluogo

Le spese d'istruttoria e sopralluogo sono dovute per ogni cartello o altro mezzo pubblicitario richiesto, sia per quanto riguarda il rilascio del provvedimento autorizzativo, sia per il rilascio del nulla osta.

Fanno eccezione i seguenti casi per i quali si dovrà corrispondere l'importo dovuto per un'unica installazione:

- insegne, cartelli o mezzi pubblicitari collocati nel medesimo loco (es. distributori carburanti; insegne d'esercizio, ecc.);
- striscioni, locandine e stendardi aventi esposizione per una durata limitata allo svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa commerciale.

Tali spese sono definite e quantificate tramite Decreto del Presidente della Provincia, e pubblicate sul sito internet istituzionale, oltre che indicate nella modulistica.

Art. 53 - Tempi dei procedimenti amministrativi di rilascio dei provvedimenti

La definizione dei tempi amministrativi per la conclusione del procedimento, è fissata in 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta, salvo diverse disposizioni legislative.

Il mancato rispetto del termine temporale sopraccitato non comporta l'applicazione del principio del silenzio assenso (art. 20 della Legge 241/90 e artt. 3 e 4 del D.P.R. 300/92) in quanto l'attività in argomento non rientra tra quelle individuate ai sensi degli articoli succitati ed elencate nella tabella allegata al summenzionato D.P.R., né peraltro può applicarsi quanto previsto dall'art. 19 della Legge 241/90 in quanto il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esperimento di prove destinate ad accertare i presupposti e requisiti prescritti e che comportano valutazioni tecniche discrezionali.

L'istruttoria delle domande è assegnata all'Ufficio Concessioni e Autorizzazioni per la parte amministrativa e all'Ufficio Tecnico per gli aspetti afferenti alla viabilità e sicurezza stradale. L'Ufficio Tecnico dovrà provvedere all'espressione del proprio parere entro il termine di 7 giorni dalla ricezione, fissando eventuali prescrizioni tecniche che verranno riportate nell'atto autorizzatorio.

Qualora l'istanza o la richiesta di rinnovo o la richiesta di cambio immagine, risultassero incomplete, verrà inviata al richiedente comunicazione delle integrazioni necessarie, con contestuale sospensione del procedimento. Il procedimento verrà riavviato al momento del perfezionamento della pratica da parte del richiedente.

La documentazione integrativa della pratica dovrà pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diverse disposizioni legislative. Trascorso inutilmente tale periodo la domanda decade e verrà archiviata.

Qualora la richiesta di nulla osta risultasse incompleta, verrà inviata al Comune la richiesta di acquisizione delle integrazioni necessarie, con contestuale sospensione del procedimento. Il procedimento verrà riavviato al momento del perfezionamento della pratica.

Art. 54 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno (tale ultimo obbligo si intende esteso in solido a tutti i titolari di autorizzazioni di mezzi pubblicitari e segnali plurimi installati su di un unico sostegno);
- effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento anche a seguito di danneggiamenti per sinistri stradali;
- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia al momento del rilascio dell'autorizzazione/nulla osta od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- provvedere all'installazione in caso di pubblicità definitiva, entro il termine di mesi 3 dalla data di rilascio della autorizzazione;
- riparare eventuali danni derivanti dall'installazione del manufatto oggetto del provvedimento;
- in caso di cessata attività, procedere alla rimozione a propria cura e spese del mezzo pubblicitario installato e dei relativi supporti, nonché provvedere sempre a propria cura e spese a rimettere in pristino lo stato dei luoghi, entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività;

- procedere a propria cura e spese alla rimozione nel caso di decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte della Provincia;
- in caso di posa di mezzi pubblicitari temporanei, provvedere alla rimozione degli stessi alla scadenza prevista nell'autorizzazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
- provvedere al pagamento del canone nei termini previsti nel presente Regolamento.

Durante i lavori di installazione del segnale pubblicitario, in caso di controlli da parte del personale provinciale preposto alla sorveglianza, il titolare dovrà esibire l'autorizzazione ed attenersi a tutte le ulteriori ed eventuali prescrizioni tecniche che venissero impartite.

Nell'esecuzione dei lavori di installazione, dovrà adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, e di chiunque altro fruisca della infrastruttura stradale e dovrà essere posta in essere la segnaletica stradale, a norma del Codice della Strada, per la segnalazione dei lavori in corso.

Il titolare del mezzo pubblicitario è obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a tenere indenne la Provincia da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che da parte di chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa o titolo possa avanzarsi nei confronti dell'Ente in relazione sia diretta che indiretta all'autorizzazione rilasciata, restando altresì esclusa la possibilità di rivalsa nei confronti della Provincia di Parma.

Art. 55 - Targhetta di identificazione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 55 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., il mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere contrassegnato da targhetta di identificazione contenente: amministrazione rilasciante; soggetto titolare; numero dell'autorizzazione; progressiva chilometrica del punto di installazione; data di scadenza.

La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art. 56 - Revoca, decadenza o rinuncia dell'autorizzazione

La Provincia può revocare o modificare l'autorizzazione rilasciata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o sicurezza stradale senza corrispondere nessun indennizzo.

L'autorizzazione decade, nei seguenti casi:

- venir meno delle condizioni che consentirono il rilascio del provvedimento autorizzativo;
- mancata installazione del mezzo pubblicitario entro il termine di mesi 3 dall'autorizzazione;
- violazione delle disposizioni/obblighi espressi nell'atto di autorizzazione rilasciato (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- violazione delle disposizioni di legge o regolamentari, anche locali, concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio (uso improprio) in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza o dalla comunicazione di decadenza o revoca, procedere con la massima tempestività alla rimozione del segnale pubblicitario, nonché dei relativi supporti e al ripristino del sito.

Trascorsi i 30 giorni la Provincia provvederà d'ufficio alla rimozione, i costi sostenuti per l'intervento dovranno essere rimborsati dal titolare dell'autorizzazione.

Il titolare può evitare la revoca, ripristinando le condizioni prescritte e naturali: entro 20 giorni o nel termine inferiore disposto dal preavviso.

Il soggetto autorizzato può rinunciare all'esposizione del mezzo pubblicitario dandone comunicazione all'Amministrazione.

In tal caso, il titolare del provvedimento autorizzativo perde i diritti connessi al provvedimento ed è obbligato all'immediata rimozione del mezzo pubblicitario e dei relativi supporti, nonché al ripristino dell'area interessata.

Art. 57 – Diniego

Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, in conformità all'art.10-bis della L. 241/90, il responsabile del procedimento o il dirigente competente comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di motivi ostativi l'istante può presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data della comunicazione e ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni o, in loro mancanza, dalla data di scadenza del termine di dieci giorni.

Nel provvedimento sono indicati i motivi ostativi, il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere.

Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese istruttorie, né alla restituzione di eventuali documenti presentati.

Art. 58 – Determinazione e pagamento del canone

I cartelli e mezzi pubblicitari autorizzati dalla Provincia, collocati lungo o in vista delle strade provinciali posti fuori dai centri abitati, e nei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti sono soggetti al pagamento di un canone.

Il canone viene determinato attraverso la formula di calcolo e i parametri come da Allegato C parte integrante del presente regolamento.

Il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

Non sono soggette al canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

In caso di rinuncia anticipata o di revoca da parte dell'Amministrazione, previa richiesta da parte del titolare dell'autorizzazione il canone viene rimborsato in mensilità, con decorrenza dal giorno successivo di presa d'atto della comunicazione della rinuncia o della revoca. Si considerano mensilità intere le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

Il pagamento del canone della pubblicità non temporanea deve essere effettuato rispettando le seguenti scadenze:

- la prima annualità: entro 10 giorni dal rilascio del provvedimento di autorizzazione/ nulla osta all'installazione;
- le annualità successive: entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il canone relativo al primo anno di rilascio dell'autorizzazione viene calcolato in dodicesimi. Si considerano mensilità intere le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

Sarà cura del soggetto intestatario dell'autorizzazione provvedere ad effettuare i versamenti annuali alla scadenza prestabilita.

Il pagamento del canone per la pubblicità temporanea deve essere effettuato prima della data di esposizione del mezzo pubblicitario.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento del canone dovuto, si procederà con le sanzioni previste nel presente Regolamento.

Art. 59 – Rimborsi

Il titolare dell'atto di autorizzazione potrà richiedere il rimborso delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.

La richiesta dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare ed agli estremi del provvedimento, le motivazioni della richiesta, ed essere corredata dalle ricevute di pagamento di quanto richiesto a rimborso.

La Provincia deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

Non sono rimborsabili le spese di istruttoria e i bolli.